

STATUTO

MIROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELDACCIA PA VIA UGO LA
MALFA 77

Numero REA: PA - 322067

Codice fiscale: 06452470823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Viene sottoscritto alle ore quindici e cinquanta.	
	Occupi tre pagine e quanto della presente fin qui.	
	F.to LO MONACO MICHELINA - LA MONICA MARIA - SPACCAFERRO	
	ROSARIO - TOMMASO PORCELLI NOTAIO	
	Allegato "A" al n.16236 di Raccolta	
	S T A T U T O	
	COOPERATIVA SOCIALE	
	legge 8 Novembre 1991 n.381 - lett. a) e b)	
	Normativa S.r.l.	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO -	
	NORMATIVA APPLICABILE	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, anche ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e del Decreto	
	Legislativo 14 novembre 1997 N.460, una società cooperativa sociale	
	denominata:	
	"MIROSA Società Cooperativa Sociale - ONLUS"	
	La Cooperativa è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del	
	D.Lgs.460/97.	

	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di CASTELDACCIA .	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede	
	nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni	
	nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2065	
	(duemilasessantacinque).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non	
	hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno	
	diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	3.1 - La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando	
	fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) la gestione di	
	servizi socio-assistenziali ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse,	
	agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91. La	
	cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo:	
	l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa	
	con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. Lo scopo che i	
	soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria	

	attività lavorativa, continuità occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	3.2 - La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	3.3 - La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	3.4 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero	
	in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.	
	3.5 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n°142 e s. m. ed i.	
	3.6 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla	
	Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia,	
	degli statuti speciali e dei regolamenti interni.	
	3.7 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza	
	fini di speculazione privata.	
	3.8 - La cooperativa, che si propone altresì di partecipare al rafforzamento	
	del movimento cooperativo unitario italiano, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico potrà aderire	
	all'Unione Italiana Cooperative Un.I.Coop.	
	3.9 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non	

	soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di	
	soggetti diversi dai soci.	
	Art. 5 - Oggetto	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto:	
	1) l'organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a	
	favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero,	
	l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in	
	situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate,	
	nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, la	
	cooperativa potrà concretamente realizzare la gestione stabile o	
	temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle	
	seguenti attività e servizi:	
	a) organizzazione e gestione di strutture adibite all'attività sanitaria,	
	socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa,	
	compresa la comunità alloggio per minori, giovani, anziani, immigrati e	
	soggetti in difficoltà di entrambi i sessi e di ogni età, cittadinanza e religione;	
	b) prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e	
	strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	c) progettazione, organizzazione e gestione di attività di animazione per	
	gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la	
	realizzazione di grandi eventi culturali ricreativi, feste e fiere;	
	d) progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole	
	d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi,	

	doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto	
	all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti	
	e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o	
	fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	e) progettazione, organizzazione e gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di	
	vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni	
	altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e	
	assistenza a favore in particolare di minori, anche non accompagnati, e altri	
	soggetti in stato di bisogno;	
	f) progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni, case	
	protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio	
	volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della	
	qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà o	
	diversamente abili, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di	
	portierato sociale;	
	g) gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
	l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini,	
	giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi	
	compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che	
	vivono in strutture quali: carceri, centri di salute mentale, residenze	
	sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e	
	centri di accoglienza per immigrati;	
	h) gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli	

	emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non	
	accompagnati;	
	i) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e	
	integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale,	
	rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o	
	umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti,	
	certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	j) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in	
	condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	k) promozione e gestione di attività e servizi di natura ricreativa,	
	culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il	
	mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive	
	delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o	
	svantaggio;	
	l) organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti,	
	conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e	
	l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a	
	favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	m) ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in	
	particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione	
	ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria attività di carattere	

	socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o	
	comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di	
	emarginazione (a titolo esemplificativo: laboratori ludici ed espressivi,	
	progettazione di interventi di animazione, educativi e sportivi nelle scuole,	
	costruzione di materiali didattici per l'animazione e la formazione);	
	n) attività di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative	
	svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e	
	assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, centri di	
	prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;	
	o) servizi di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di	
	handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;	
	2) l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, quali i	
	tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di	
	istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti , i	
	minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47,	
	47bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n° 354, come modificati dalla	
	legge 10 ottobre 1986, n° 663, gli emarginati sociali e quanto altro rientrante	
	nella categoria delle "persone svantaggiate" ai sensi della legislazione	
	vigente. Infine la Cooperativa potrà istituire servizi per l'inserimento nel	
	mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali,	
	tossicodipendenti e disabili psichici e non, i quali verranno attuati anche	
	tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità	
	pubbliche e dagli Enti locali, come previsto dalla legge 109 del 1996, e s. m.	
	ed i., sui beni confiscati alla mafia per uso sociale. Le attività potranno	

	essere svolte nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale,	
	commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in	
	convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da	
	enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così	
	ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione,	
	quali per esempio:	
	a) gestione di attività di commercio in tutte le forme consentite e, in	
	particolare, la commercializzazione di propri prodotti alimentari e non	
	alimentari biologici, naturali, ecologici e artigianali, la maggior parte dei	
	quali provenienti dal territorio locale siciliano e in parte dal commercio	
	equo-solidale;	
	b) produzione, trasformazione e commercio di tutti i prodotti	
	provenienti dall'agricoltura biologica, biodinamica, naturale controllata	
	migliorandone la distribuzione, razionalizzandone gli scambi e limitandone	
	i costi;	
	c) organizzazione, gestione ed esecuzione di lavori di istituzione e	
	manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e	
	aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente,	
	tabellatura di parchi naturali e riserve integrali, opere di governo e	
	manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, sfalcature,	
	formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di	
	orti botanici;	
	d) organizzazione e gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il	
	trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il	
	servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia,	

	servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato;	
	3) Acquistare o assumere in gestione , leasing, comodato, partecipazioni,	
	etc., impianti, macchinari, sistemi, servizi, esercizi, beni mobili o immobili	
	ideali a svolgere le sopradette attività, nonché permutare e vendere,	
	noleggiare e cedere in tutto o in parte la gestione o la proprietà di tali beni.	
	4) Istituire organizzare e gestire, corsi di formazione professionale,	
	utilizzando anche finanziamenti privati, e/o statali, regionali, provinciali,	
	degli enti locali e della Comunità Europea, per formare lavoratori ovvero	
	disoccupati, anche su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo	
	stipulare relativi contratti o convenzioni in base alle normative vigenti.	
	5) La cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà sociale,	
	perseguendo finalità mutualistiche, si propone l'organizzazione del lavoro	
	dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, consorzi di	
	comuni, comunità montane. associazioni di comuni, , aziende sanitarie	
	locali ed ospedaliere, ecc....), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di	
	volontariato e privati.	
	La cooperativa si propone altresì la stipula di convenzione con l'ufficio	
	Nazionale di Servizio Civile e/o l'iscrizione all'Albo della Regione Siciliana	
	per lo svolgimento di servizio civile volontario;	
	6) Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà ancora:	
	a) stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia	
	disponibilità tra i soci per comprovati motivi funzionali della società;	
	b) provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche	
	mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento,	
	qualificazione e perfezionamento;	

	c) aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti;	
	d) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al raggiungimento dei fini sociali;	
	e) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere;	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.	
	7) In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	8) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile. La società cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa.	
	9) Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	

	all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) aderire ad associazioni di categoria;	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito	
	agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad	
	oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e	
	nel rispetto delle norme di cui alla legge 381/91, le disposizioni sulla società	
	a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per	
	gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le	

	necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale	
	deliberazione hanno diritto di recesso.	
	SOCI	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al	
	minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che svolgono attività attinente all'oggetto sociale;	
	- le persone giuridiche che abbiano oggetto analogo o affine a quello della	
	Cooperativa.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno,	
	attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che,	
	per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori,	
	persone svantaggiate e soci volontari. In particolare:	
	1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività	

	nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si	
	applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o	
	autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà	
	del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate;	
	2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro	
	remunerato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto	
	dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori	
	sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.	
	3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad	
	alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del	
	presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive	
	non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente	
	nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare,	

	culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991	
	– e successive modifiche e integrazioni anche regionali o europee).	
	Art. 8/Bis - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel	
	caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel	
	caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) di quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche	

	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14	
	(quattordici) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda	
	il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori	
	a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera	

	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 9 (nove) del presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità	
	previsti dall'articolo 15 (quindici).	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con regolamento ai	
	sensi del precedente articolo 6 (sei) ovvero con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione	
	secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché	
	in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e	
	concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri	
	soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei	
	soci.	

	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati	
	entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai	
	ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori	
	in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve	
	inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti	
	mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei	

	regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello	
	risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni	
	variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne	
	tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non	
	e' autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al	
	socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione,	
	alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di	
	un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha	
	effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua	
	facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione stessa.	

Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della	
cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
indebitamento della società e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il	
rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
SCIoglimento del rapporto sociale	
Art. 14 - Recesso	
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e	
dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a	
responsabilità limitata in quanto compatibili.	
In particolare sono cause di recesso:	
a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la	
perdita dei requisiti di cmp)	
d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da	
quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;	
e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Provincia in cui il socio ha	
la residenza o il domicilio.	
Il recesso non può essere parziale.	
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta	

	giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno	
	comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1°	
	ottobre.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per	
	dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che	

	comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli	
	amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le	
	disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Su richiesta, l'Organo Amministrativo può consentire agli eredi provvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. Nel caso di pluralità di eredi subentranti, gli stessi, devono	
	nominare un rappresentante comune.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale;	
	b) la frazione di quota assegnata al socio a titolo di distribuzione dei	
	ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C..	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il	

	rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e	
	corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo	
	di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il	
	Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A	
	fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto	
	della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato,	
	il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il	

	riserimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro	
	subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla	
	qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o	
	accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in	
	uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della	
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base	
	alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non	
	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo	
	amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa dei soci.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed	
	economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	Art. 20 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo	
	secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del	
	bilancio, in conformità alla legge e con l'obbligo di manifestare una rigida	
	trasparenza gestionale, non omettendo alcun requisito relativo.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	

	struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 23 - Utili	
	E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi	
	di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
	siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o	
	regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Di conseguenza, è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per	
	la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	La relativa delibera provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla riserva straordinaria;	
	d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari nei limiti imposti	
	dalla legge;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina	
	prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere	

	offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina	
	del Collegio Sindacale e' obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione	
	potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti	
	l'organo di controllo.	
	Art. 25 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello	
	svolgimento della propria attività, dei conferimenti dei soci. Gli	
	amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota	
	integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il valore dei	

	conferimenti dei soci è superiore al 50% del totale del valore dei	
	conferimenti di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B6.	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in	
	assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare,	
	con disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità associative	
	volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.	
	Art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria a' sensi di legge, è convocata dagli	
	amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)	
	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell'organo	
	amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli	

	strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541 u.c., c.c., rappresentante comune	
	degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal	
	destinatario.	
	oppure	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione	
	che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al	
	recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica	
	dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la	
	sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene	
	l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi	
	diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva	
	comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e	
	revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel	
	territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con	
	mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere	
	dato atto nei relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	

	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto	
	il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che	
	rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al	
	presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua	
	manca o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata	
	l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda	
	convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le	
	maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste	

	dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità	
	limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della	
	sua quota.	
	I soci cooperatori persone giuridiche hanno voto plurimo in misura	
	variabile secondo la seguente tabella:	
	sino a euro 10.000,00 di quota: un voto	
	da euro 10.001,00 a euro 50.000,00 di quota: due voti	
	oltre euro 50.001,00 di quota: tre voti	
	sino a 5 associati: un voto	
	da 6 a 10 associati: due voti	
	oltre 10 associati: tre voti.	
	Poichè i soci o parte dei soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di	
	voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio	
	mutualistico nella misura stabilita nel regolamento relativo. In ogni caso	
	nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna	
	assemblea generale ne' ad essi può essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea	
	generale.	

	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti	
	finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne	
	determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti	
	dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina	
	l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per	
	iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte	
	la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di	
	esclusione.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del	
	rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere	
	conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei	
	soci in sede della nomina:	

	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da	
	esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione	
	relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende	
	costituito un consiglio di amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della	
	nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel caso in cui	
	l'amministrazione viene affidata ad un Amministratore Unico questo può	
	essere nominato anche a tempo indeterminato.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di	
	amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio	
	di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il	
	diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo	
	del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di	
	provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	

	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il Vice Presidente,	
	quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice	
	presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al	
	consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno	
	cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale	
	o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta	
	elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di	
	amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente	
	o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le	

	delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità	
	deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il	
	segretario.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso	
	dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo	
	amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione	
	della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri	
	gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	

	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei	
	rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori,	
	istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di	
	atti.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può	
	delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o	
	esclusione dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio	
	sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un	
	massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o	
	sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di	
	amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal	
	presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato	
	esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le	

	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione, al Vice Presidente, agli amministratori delegati e agli altri	
	amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto	
	stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da	
	liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	CONTROLLO	
	Art. 38 – Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 39 - Organi	
	Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o	
	un sindaco unico.	
	La nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..	

	In caso di nomina del Sindaco o del revisore, ad essi si applicano le norme	
	di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.	
	Art. 40 – Sindaco Unico	
	Il Sindaco, se nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei	
	revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e viene	
	nominato con decisione dei soci.	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della	
	decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico ed è rieleggibile.	
	Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo della durata dell'ufficio.	
	La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui esso è stato sostituito o confermato.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati,	
	decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2399 c.c..	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, l'Assemblea provvede,	
	nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.	
	Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed	
	esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui	
	agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.	
	Art. 41 – Revisore contabile	

	Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in	
	alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore	
	contabile scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni,	
	competenze e poteri del Sindaco.	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 42 - (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	
	cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante il ricorso	
	ad un Organismo di Conciliazione regolarmente iscritto presso il Ministero	
	di Grazia e Giustizia, su richiesta della parte più diligente e/o delle parti	
	interessati.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro	
	confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Qualora il ricorso alla citata procedura di conciliazionemediazione dovesse	
	risolversi con un esito negativo, la controversia insorta dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente	
	del Tribunale del luogo dove ha sede la cooperativa.	

	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, e deciderà in via	
	irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina dell'arbitrato, qualora la procedura di	
	conciliazione – mediazione dovesse risolversi con un esito negativo, anche	
	le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal	
	loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	

	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 43/Bis - Prevalenza della mutualità - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Articolo 44 - (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che lo approverà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	F.to LO MONACO MICHELINA - LA MONICA MARIA - SPACCAFERRO ROSARIO - TOMMASO PORCELLI NOTAIO	
	E' copia conforme all'originale	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D Lgs. 82/2005,	

42 di 42